

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PASQUALI e LA LOGGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1996

Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge presentato come proposta che fa seguito a quella già avanzata nella scorsa legislatura dai senatori Spisani e La Loggia (disegno di legge n. 2140, comunicato alla Presidenza il 26 settembre 1995).

Se ne riprendono pertanto gli argomenti, nella direzione della necessità che vengano apportate modifiche alla legge 10 dicembre 1993 n. 515. Le modifiche vengono riproposte nella identica formulazione, tranne per quanto attiene alla misura della sanzione amministrativa.

A due anni e mezzo dalla approvazione della predetta legge, appaiono più che mai evidenti le lacune e le ambiguità del testo, soprattutto alla luce del vasto contenzioso amministrativo e giurisdizionale apertosi a seguito delle elezioni politiche del 1994.

Tale contenzioso, a causa delle difficoltà interpretative sollevate dal testo normativo, ha portato ad esiti differenti ed opposti.

Risulta che nella maggior parte dei casi si sia optato per una interpretazione «morbida» della legge stessa, che prevede per i candidati eletti, ma anche per i candidati non eletti, che non abbiano rispettato l'obbligo del deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale la dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, sanzioni amministrative inusitatamente alte (da lire 50.000.000 a lire 200.000.000).

Tuttavia in altri casi si è data una lettura interpretativa completamente opposta, che ha penalizzato soprattutto candidati non eletti, i quali, secondo la previsione normativa letterale della legge di cui si chiede parziale modifica, non avrebbero diritto, come i candidati eletti, alla diffida a depositare la dichiarazione predetta (diritto *expressis verbis* sancito solo a favore degli eletti dall'articolo 15 n. 8 della legge stessa).

Se questa fosse la chiave di lettura, si potrebbe anche il problema della disparità di trattamento per i candidati non eletti, colpiti da sanzioni amministrative più alte di quanto il legislatore abbia mai previsto nei più diversi settori, si tratti di sanzioni amministrative o di ammende o di multe, per comportamenti ad alta valenza criminale.

La disparità di trattamento realizzatasi in sede amministrativa si è poi perpetuata in sede giurisdizionale.

Il presente disegno di legge intende, da un lato, porre fine al vasto contenzioso determinatosi a seguito delle elezioni politiche del 1994, soprattutto a causa dell'ambiguità della legge in ordine alla perentorietà del termine per il deposito dei rendiconti da parte dei candidati non eletti, e dall'altro introdurre una disciplina maggiormente rispettosa dell'articolo 3 della Costituzione.

È proprio sotto il primo profilo che le decisioni dei diversi collegi di garanzia elettorale sono state più discordanti, realizzando una disparità di trattamento che è in aperto contrasto con il dettato costituzionale.

Si ritiene quindi necessario addivenire ad una normativa che disciplini in modo più lineare e coerente la materia, non essendo possibile giustificare in alcun modo alcune delle discriminazioni operate dalla legge.

Si ritiene necessario ridurre la misura della sanzione amministrativa.

L'articolo 1 del disegno di legge introduce un'unica sanzione amministrativa pecuniaria per tutti i casi di mancato deposito della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3) della citata legge n. 441 del 1982. La modifica proposta intende eliminare qualsiasi discriminazione nel trattamento sanzionatorio di soggetti che abbiano realizzato il medesimo illecito amministrativo e per i quali non assume alcun rilievo l'elemento soggettivo del dolo e della

colpa come parametro per l'individuazione della misura della sanzione da applicare in concreto, individuata tra un minimo ed un massimo previsti in astratto dalla legge.

Anche perchè non ricorre danno per l'Erario, si ritiene congrua la sanzione unica determinata in lire 10.000.000.

L'articolo 2 estende per il futuro la disciplina prevista per i candidati eletti (diffida) anche a favore dei candidati non eletti in caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione.

È necessario, infatti, disciplinare in modo omogeneo situazioni analoghe: nella fattispecie in esame non sussiste una ragio-

ne giustificativa della discriminazione tra candidati eletti e candidati non eletti che possa consentire la previsione della diffida e della proroga del termine di deposito della dichiarazione a favore della prima categoria e non della seconda.

Infine, l'articolo 3 introduce una sanatoria allo scopo di porre fine al contenzioso determinatosi e per garantire l'omogeneità di trattamento per tutti i candidati non eletti alle elezioni politiche del 1994 che abbiano depositato in ritardo o non abbiano depositato affatto la dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

«5. In caso di mancato deposito della dichiarazione prevista dall'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire dieci milioni.

Art. 2.

1. Il comma 8 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

«8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, da parte dei candidati eletti e non eletti, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte dei candidati proclamati eletti, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica».

Art. 3.

1. Ai candidati non eletti alle elezioni politiche del 27 e 28 marzo 1994 che non abbiano depositato o che abbiano depositato in ritardo la dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, non si applica la sanzione di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. I soggetti di cui al comma 1 che non abbiano depositato la dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, sono tenuti a depositarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato deposito, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

